



Studio
DE MARCH

DOTTORI COMMERCIALISTI

Omar De March
Eros De March

Manuel Bandiera
Federico De March
Tommaso De March
Ambra Mattiello
Fabio Perissinotto
Massimo Motta

Circolare informativa n. 4 del 1^a luglio 2026

NOVITÀ SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LE ASSUNZIONI DAL 1° LUGLIO 2026

(art. 1, commi 201–205, L. n. 199/2025 di modifica degli art.88 e ss D.Lgs. n. 252/2005)

Per i lavoratori subordinati assunti dal **1° luglio 2026** cambia il meccanismo di scelta del **TFR maturando**.

La nuova disciplina prevede infatti, come regola generale, il **conferimento automatico del TFR al fondo di previdenza complementare previsto dal CCNL applicato**.

Inoltre è previsto che in tali casi le aziende dovranno versare a tale fondo di previdenza anche un **contributo aggiuntivo a loro carico** nella misura prevista dal CCNL.

Il lavoratore ha comunque **60 giorni di tempo dall'assunzione** per comunicare per iscritto al datore di lavoro di **voler rinunciare** all'adesione automatica alla previdenza complementare. In caso di rinuncia alla previdenza complementare del CCNL applicato, il dipendente dovrà scegliere se:

- mantenere il TFR in azienda (*Questa scelta è sempre revocabile in futuro*).
- oppure destinare il TFR a un **fondo pensione diverso** da quello individuato dal CCNL.

Tale disposizione si applicano ai lavoratori **“DI PRIMA ASSUNZIONE ASSOLUTA”** ossia a coloro che prima del **1.7.2026** non hanno mai svolto attività lavorativa come dipendenti.

LAVORATORI NON “DI PRIMA ASSUNZIONE ASSOLUTA”

Per i lavoratori **assunti dal 1° luglio 2026 ma non alla prima esperienza lavorativa** (ossia già impiegati in precedenza come dipendenti presso altri datori di lavoro) l'adesione al fondo di previdenza non è automatica in quanto si possono verificare due casi:

1. il lavoratore **in passato aveva mantenuto il TFR in azienda**:
in tal caso l'**adesione automatica non opera**. Il TFR continua a rimanere in azienda, ferma restando la possibilità per il dipendente di aderire a un fondo pensione in qualsiasi momento
2. il lavoratore **in passato aveva aderito a un fondo pensione dallo stesso prescelto**:
in tal caso l'**adesione automatica al fondo previsto dal CCNL applicato opera** se, trascorsi i 60 giorni dall'assunzione, il lavoratore non comunica esplicitamente di voler far confluire il TFR al fondo precedentemente scelto.

Lo Studio invierà alle aziende interessate la documentazione necessaria per informare i lavoratori neo assunti delle nuove regole e per operare la scelta.

Treviso (TV)
Via Giuseppe e Luigi Olivi 3
T. +39 0422 262521

Quarto d'Altino (VE)
Via Roma, 101/B
T. +39 0422 1835335

Pieve di Soligo (TV)
Via Schiratti 51/10
T. +39 0438 82705

Castelfranco V.to (TV)
Circonvallazione Est 32/N
T. +39 0423 721119